

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 230/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014, in appresso «il protocollo aggiuntivo».
- (2) La firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 <sup>(2)</sup>.
- (3) Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per l'importazione nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia.

(4) In conformità del protocollo aggiuntivo, i livelli dei contingenti tariffari in esenzione di dazio che avrebbero dovuto essere aperti per la Norvegia a partire dal 1° maggio 2009 fino al 1° marzo 2011 sono divisi in parti uguali e assegnati su base annua alla rimanente parte del periodo di applicazione di detto protocollo.

(5) Per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.

(6) È necessario sostituire l'attuale riferimento ai prezzi franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 992/95 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(3)</sup>, e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.

(7) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 <sup>(4)</sup>. È pertanto necessario prevedere espressamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.

(8) Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(5)</sup>, nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 992/95.

<sup>(1)</sup> GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- (9) Per motivi di chiarezza e per tenere conto del fatto che gli stessi prodotti, per lo stesso periodo, rientrano in più contingenti, è opportuno unificare detti contingenti.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95.
- (11) In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari devono essere applicati a partire dal 1° marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 1

1. I prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato, quando sono immessi in libera pratica nell'Unione europea, possono beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.

2. Le importazioni dei prodotti della pesca elencati nell'allegato beneficiano dei contingenti tariffari menzionati nel paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione co-

mune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (\*).

3. Si applicano le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 (\*\*).

4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0710 e 09.0712 non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. Inoltre il beneficio del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0714 non è concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

(\*) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(\*\*) GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 e 09.0750.»;

- 3) il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 10 ex 1516 10 90	90 99 11	Grassi e oli di animali marini, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg	Dall'1.1 al 31.12	1 000	8,5
09.0702	0303 29 00		Altri <i>Salmonidae</i> congelati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011 Dall'1.5.2011 al 30.4.2012 Dall'1.5.2012 al 30.4.2013 Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	526 3 158 3 158 3 158	0
09.0703	ex 0305 51 90 ex 0305 59 10	10 20 90	Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i> Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie <i>Boreogadus saida</i>	Dall'1.4 al 31.12	13 250	0
09.0710	0303 51 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi <sup>(1)</sup>	Dall'1.5.2011 al 30.4.2012 Dall'1.5.2012 al 30.4.2013 Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	76 333 76 333 76 334	0
09.0711	ex 1604 13 90 1604 19 92 ex 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95 1604 19 98 ex 1604 20 90 ex 1604 20 90	91 92 99 90 30 35 50 60 90 40	Preparazioni o conserve di pesci, compresi caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ), esclusi i merluzzi carbonari affumicati Naselli ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ) Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> ) Altri pesci Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri Altre preparazioni o conserve di sgombri	Dall'1.1 al 31.12	400	3 10

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0712	0303 74 30		Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> ), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi <sup>(1)</sup>	Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	66 333	0
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	66 333	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	66 334	
09.0713	0303 79 98		Altri pesci, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	578	0
				Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	3 474	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	3 474	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	3 474	
09.0714	0304 29 75		Filetti di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	8 896	0
				Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	109 701	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	109 701	
				ex 0304 99 23	10 20 30	
09.0715	0302 11		Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ), fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12	500	0
	0303 21		Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ), congelate			
09.0716	0302 12 00		Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), freschi o refrigerati	Dall'1.1 al 31.12	6 100	0
09.0717	0303 11 00 0303 19 00		Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), congelati	Dall'1.1 al 31.12	580	0
	ex 0303 22 00	20	Salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ), congelati			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0718	0304 19 13 0304 29 13		Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	Dall'1.1 al 31.12	610	0
09.0719	0302 19 00 0303 29 00		Altri <i>Salmonidae</i> , freschi o refrigerati Altri <i>Salmonidae</i> congelati	Dall'1.1 al 31.12	670	0
09.0720	0302 69 45		Molve ( <i>Molva</i> spp.), fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12	370	0
09.0721	0302 22 00 0302 23 00 0302 29 0303 39 ex 0302 69 82 0302 69 66 0302 69 67 0302 69 68 0302 69 69 0302 69 81 0302 67 00 0302 68 00 0302 69 91 0302 69 92 0302 69 94 0302 69 95 0302 69 99	20	Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> ), fresche o refrigerate, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304 Sogliole ( <i>Solea</i> spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci piatti, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Passere ( <i>Platichthys flesus</i> ), rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.), pesci del genere <i>Rhombosolea</i> e altri pesci piatti, congelati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Melù australi ( <i>Micromesistius australis</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Suri ( <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Abadeci ( <i>Genypterus blacodes</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Spigole ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ), orate e altri pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304	Dall'1.1 al 31.12	250	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0722	0304 91 00		Carne congelata di pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	Dall'1.1 al 31.12	500	0
	0304 99 31		Carne congelata di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 99 33					
	0304 99 39					
	0304 99 41					
	0304 99 45		Carne congelata di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )			
	0304 99 51		Carne congelata di eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )			
	0304 99 71		Carne congelata di naselli ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )			
	0304 99 75		Carne congelata di melù o potassoli ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> )			
	ex 0304 99 99	20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90	Carne congelata di pesci di mare, esclusi gli sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )			
09.0723	0302 40 00 0303 51 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), fresche, refrigerate o congelate	Dal 16.6 al 14.2	800	0
09.0724	0302 64		Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), freschi o refrigerati	Dal 16.6 al 14.2	260	0
09.0725	0303 74 30		Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), congelati	Dal 16.6 al 14.2	30 600	0
09.0726	0302 69 31 0302 69 33 0303 79 35 0303 79 37		Scorfani ( <i>Sebastes spp.</i> ), freschi, refrigerati o congelati	Dall'1.1 al 31.12	130	0
09.0727	0304 19 01 0304 19 03 0304 19 18 0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 0304 29 18		Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi, refrigerati o congelati	Dall'1.1 al 31.12	110	0
09.0728	0304 19 33 0304 19 35		Filetti di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) e di scorfani ( <i>Sebastes spp.</i> ), freschi o refrigerati	Dall'1.1 al 31.12	180	0
	0304 11 10 0304 12 10 ex 0304 19 39	30 40 60 70 75 80 85 90	Altri filetti, freschi o refrigerati			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0729	0304 19 97 0304 19 99		Lati di aringhe e altra carne di pesci	Dall'1.1 31.12	al 130	0
09.0730	0304 21 0304 22  0304 29 21 0304 29 29  0304 29 31  0304 29 33  0304 29 35 0304 29 39  0304 29 55 0304 29 56 0304 29 58 0304 29 59  0304 29 71  0304 29 83  0304 29 85  0304 29 91  ex 0304 29 99		Filetti congelati di pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) e di austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)  Filetti congelati di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>  Filetti congelati di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )  Filetti congelati di eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )  Filetti congelati di scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.)  Filetti congelati di naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)  Filetti congelati di passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )  Filetti congelati di rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.)  Filetti congelati di merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> )  Filetti congelati di merluzzi granatieri ( <i>Macruronus novaezelandiae</i> )  Altri filetti congelati	Dall'1.1 31.12	al 9 000	0
09.0731	ex 0305 20 00	11 18 19 21 30 73 75 77 79 99	Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	Dall'1.1 31.12	al 1 900	0
09.0732	0305 41 00		Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), affumicati	Dall'1.1 31.12	al 450	0
09.0733	0305 42 00 0305 49		Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), dai salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e dai salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	Dall'1.1 31.12	al 140	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0734	ex 0305 69 80	20 30 40 50 61 63 64 65 67 90	Altri pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	250	0
09.0735	0305 61 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	1 440	0
09.0736	0306 13 10 0306 19 30		Gamberetti rosa congelati Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) congelati	Dall'1.1 al 31.12	950	0
09.0737	ex 0306 23 10	95	Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo	Dall'1.1 al 31.12	800	0
09.0738	ex 0306 23 10 0306 29 30	11 20 91 96	Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione (*) Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ), non congelati	Dall'1.1 al 31.12	900	0
09.0739	1604 11 00		Preparazioni o conserve di salmone, interi o in pezzi	Dall'1.1 al 31.12	170	0
09.0740	1604 12 91 1604 12 99		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, in recipienti ermeticamente chiusi; altre	Dall'1.1 al 31.12	3 000	0
09.0741	1604 13 90		Preparazioni o conserve di alacce e papaline o spratti, interi o in pezzi	Dall'1.1 al 31.12	180	0
09.0742	1604 15 11 1604 15 19		Preparazioni o conserve di sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), interi o in pezzi	Dall'1.1 al 31.12	130	0
09.0743	1604 19 92 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95 1604 19 98 1604 20 90		Preparazioni o conserve di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), interi o in pezzi Preparazioni o conserve di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) Preparazioni o conserve di naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) Preparazioni o conserve di merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e di merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> ) Altre preparazioni o conserve di pesci Preparazioni o conserve di carne di altri pesci	Dall'1.1 al 31.12	5 500	0
09.0744	1604 20 10		Preparazioni o conserve di carne di salmone	Dall'1.1 al 31.12	300	0



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0745	ex 1605 20 10	20 40 91	Gamberetti, sgusciati e congelati	Dall'1.1 31.12 al	8 000	0
	ex 1605 20 91	20 40 91				
	ex 1605 20 99	20 40 91				
09.0746	ex 1605 20 10	30 96 99	Gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati	Dall'1.1 31.12 al	1 000	0
	ex 1605 20 91	30 96 99				
	ex 1605 20 99	30 45 49 96 99				
09.0747	2301 20 00		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	Dall'1.1 31.12 al	28 000	0
09.0748	1605 10 00		Preparazioni o conserve di granchi	Dall'1.1 31.12 al	50	0
09.0749	ex 1605 20 10	20 40 91	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	1 841	0
	ex 1605 20 91	20 40 91		Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	11 053	
	ex 1605 20 99	20 40 91		Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	11 053	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	11 053	
09.0750	ex 1604 12 91	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	1 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	0
	ex 1604 12 99	11 19		Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	7 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0751	0704 10 00		Cavolfiori e cavoli broccoli	Dall'1.8 al 31.10	2 000	0
09.0752	0303 51 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelate <sup>(1)</sup>	Dall'1.1 al 31.12	44 000	0
09.0753	ex 0704 90 90	10	Broccoli, freschi o refrigerati	Dall'1.7 al 31.10	1 000	0
09.0755	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	Dall'1.7 al 28.2	3 000	0
09.0756	0304 29 75 0304 99 23	10 20 30	Filetti di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati Lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati <sup>(2)</sup>	Dall'1.1 al 31.12	67 000	0
09.0757	0809 20 05 0809 20 95		Ciliege, fresche	Dal 16.7 al 31.8	900	0 <sup>(3)</sup>
09.0759	0809 40 05 0809 40 90		Prugne e prugnone, fresche	Dall'1.9 al 15.10	600	0 <sup>(3)</sup>
09.0761	0810 10 00		Fragole, fresche	Dal 9.6 al 31.7	900	0
09.0762	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.8 al 15.9	900	0
09.0775	1504 10 10		Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina A non superiore a 2 500 unità internazionali per grammo	Dall'1.1 al 31.12	103	0
09.0776	1504 20 10		Frazioni solide di grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato	Dall'1.1 al 31.12	384	0
09.0777	ex 1516 10 90	11 19	Grassi e oli animali e loro frazioni, interamente di pesci o di mammiferi marini	Dall'1.1 al 31.12	5 141	0
09.0781	0204		Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>	Dall'1.1 al 31.12	300 tonnellate peso carcassa	0
09.0782	0210		Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, seche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Dall'1.1 al 31.12	200	0
09.0783	0705 11 00		Lattughe a cappuccio	Dall'1.1 al 31.12	300	0
09.0784	0705 19 00		Altre lattughe	Dall'1.1 al 31.12	300	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0785	ex 0602 90 50	10	Piante vivaci	Dall'1.1 al 31.12	136 212 EUR	0
09.0786	0602 90 70		Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	Dall'1.1 al 31.12	544 848 EUR	0
09.0787	1601		Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Dall'1.1 al 31.12	300	0

(<sup>1</sup>) Poiché l'aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(<sup>2</sup>) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(<sup>3</sup>) Si applica il dazio specifico addizionale.

(<sup>4</sup>) Per le merci di cui al codice NC 0204 23 00 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di agnello) o 1,81 (carni di ovini diversi dagli agnelli).

(<sup>5</sup>) Per le merci di cui al codice NC 0204 50 39 e 0204 50 79 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di capretto) o 1,81 (carni di caprini diversi dai capretti).

(<sup>6</sup>) Per le merci di cui al codice NC 0204 43 10 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67.

(<sup>7</sup>) Per le merci di cui al codice NC 0204 43 90 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,81.

(<sup>8</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].»